



Comune di Crema

Settore Polizia Municipale

Ordinanza n. 2015/00082 del 02/04/2015

Oggetto: Manifestazione "Giornata Ecologica senz'auto" il 12-04-2015

ORDINANZA DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

VISTE le comunicazioni pervenute a questo Comando di P.L. dal Servizio Ambiente ed Ecologia del Comune di Crema (CR) ove si dà atto che la Giunta municipale ha approvato la chiusura al traffico per domenica 12 aprile 2015 in occasione della manifestazione c.d. "Giornata Ecologica senz'auto" che si svolgerà con le stesse precedenti modalità, e che si terrà in concomitanza con la manifestazione "Bicialcentro" organizzata dalla FIAB;

CONSIDERATO come effettivamente la prospettata manifestazione sia incompatibile, per evidenti motivi ecologici e di sicurezza, con il transito veicolare, nelle vie e nelle zone dedicate a tale manifestazione e delimitate dalla necessaria segnaletica stradale temporanea;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285;

VISTO gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000;

per quanto di competenza e cioè per le aree assoggettabili a regolamentazione ai sensi del D.lgs. 30.04.1992 n.285 Nuovo Codice della Strada;

per i motivi sopra descritti e che di seguito si intendono integralmente riportati

O R D I N A

Giusta l'apposizione della necessaria segnaletica stradale temporanea per lo svolgimento della manifestazione denominata "Giornata ecologica senz'auto" **nel periodo che va dalle ore 08:00 alle ore 18:00 del giorno 12 aprile 2015:**

- 1) È istituito il **divieto di transito – temporaneo** - per tutti i veicoli propulsi da motori nella zona della Città di Crema posta all'interno delle seguenti intersezioni stradali e comunque di quelle parti della Città diversamente individuate dalla necessaria segnaletica stradale temporanea, di cui peraltro si dà conto nella mappa realizzata dall'Ufficio Servizio Ambiente ed Ecologia del Comune di Crema (CR), che si allega alla presente Ordinanza per farne parte integrale e non divisibile:

- (1) piazza Giovanni XXIII° all'intersezione con la via Crispi e la via Gramsci;
- (2) via Massari all'intersezione con il tratto principale della via Gramsci;
- (3) via Quartierone all'intersezione con la via Mercato;
- (4) via Monte di Pietà all'intersezione con la via Mercato;
- (5) via Santa Chiara all'intersezione con la via Stazione;

- (6) via Cadorna all'intersezione con il piazzale delle Rimembranze con obbligo di svolta a sinistra indicativamente in direzione del quartiere di S.Bernardino;
- (7) piazza Garibaldi divieto d'accesso con obbligo svolta dx per chi proviene da via Diaz;
- (8) via Pesadori all'intersezione con la via Diaz;
- (9) via Kennedy all'intersezione con la via IV Novembre e la via Crispi;
- (10) via Vailati all'intersezione con la via Crispi;
- (11) via delle Grazie all'intersezione con la via Crispi;
- 2) È istituito l'obbligo della svolta a sinistra per i veicoli che percorrendo viale Santa Maria giungano all'intersezione tra piazzale delle Rimembranze e la via Cadorna;
- 3) È sospesa, per la durata della manifestazione sopra descritta, la validità dei permessi in deroga, già rilasciati, per l'accesso alle vigenti ZTL ed Aree pedonali comprese nella zona interdetta al transito, ad espressa esclusione di quelli rilasciati al fine dell'assistenza alla persona;
- 4) È fatta espressa deroga ai provvedimenti, sopra indicati :
- Per i veicoli di proprietà od in uso ai residenti all'interno della zona, sopra individuata, che potranno uscire ed entrare da tale zona, secondo il percorso più breve, mantenendo in tal caso una velocità NON superiore ai 10 Km/h;
 - Per i veicoli al servizio di persone portatrici di handicap, che potranno circolare, accedere ed uscire in e da tale zona, mantenendo in tal caso una velocità NON superiore ai 10 Km/h;
 - Per i veicoli destinati al soccorso pubblico (ambulanze, auto mediche, VV.FF.) , per i veicoli in uso alle P.L. ed alle FF.OO., per i veicoli in uso ad enti e società erogatrici di pubblici servizi, questi ultimi se impiegati in indifferibili operazioni di manutenzione straordinaria od all'eliminazione di pericoli, nonché per veicoli al servizio degli organizzatori della manifestazione "Bicialcentro", organizzata dalla FIAB, da e per il percorso più breve, mantenendo in tal caso una velocità NON superiore ai 10 Km/h;
 - Per i veicoli (autobus) destinati al trasporto pubblico di superficie;
 - Per i veicoli in uso ai dipendenti in servizio quel giorno presso l'Azienda " Benefattori Cremaschi", che potranno accedere all'interno della zona interdetta al transito veicolare per recarsi presso le strutture sanitarie della stessa Azienda " Benefattori Cremaschi", per parcheggiare all'interno della stessa, mediante esibizione del badge al personale preposto al controllo dei varchi, mantenendo in tal caso una velocità NON superiore ai 10 Km/h;
- 5) I provvedimenti sopra espressi ed in loco individuati dall'apposizione della necessaria segnaletica stradale temporanea, sono comunque validi fino al termine delle manifestazioni in premessa descritte anche nel caso di ritardo nell'inizio, interruzione temporanea o prolungamento nel tempo delle stesse a causa di eventi non prevedibili o per avverse condizioni meteorologiche.

DISPONE

All' Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Crema :

- 6) Di provvedere alla esecuzione delle opere necessarie a garantire la pubblica e privata incolumità;
- 7) Di provvedere alla installazione, vigilanza e manutenzione per tutta la durata della manifestazione sopra descritta della necessaria segnaletica stradale di obbligo, divieto, sospensione temporanea o revoca di precedenti obblighi e divieti, di preavviso e di deviazione anche secondo le disposizioni che potranno essere impartite in loco dal dipendente Corpo di Polizia Locale.

INFORMA

- Del presente provvedimento: la locale Stazione Carabinieri, il Commissariato di P.S. di Crema, il servizio del 118 , il servizio del 115, la Polizia Stradale di Crema;
- la società Linea Gestioni S.r.l. sede di Crema (CR), l'U.R.P., l'Ufficio Viabilità, l'Ufficio Tributi del Comune di Crema, Crema Mobilità delle variazioni viabilistiche che si verranno a creare a seguito dell'adozione del presente provvedimento;

Della presente, i soggetti di cui all'art.12 del D. Lgs. 285/92, Polizia Stradale, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, Corpi e Servizi di Polizia Provinciale, Corpi e Servizi di Polizia Locale, funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di Polizia Stradale, Corpo di Polizia Penitenziaria ed al Corpo Forestale dello stato in relazione ai compiti d'istituto, affinché provvedano al controllo del rispetto della su estesa Ordinanza;

- l'Ufficio Tecnico Comunale, l'Ufficio Protezione Civile e l'Ufficio Viabilità per quanto di competenza;
- l'Ufficio Tributi e l'Ufficio U.R.P. comunali, la società Linea Gestioni S.r.l. sede di Crema (CR), per quanto di competenza;
- l'Area Affari Generali del Comune di Crema affinché provveda alla pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico della presente Ordinanza.

A V V E R T E

La presente ordinanza è resa nota tramite apposizione della segnaletica stradale temporanea, così come previsto dal D.Lvo 285/92, nei tratti di strada interessati dalla manifestazione in premessa descritta.

A V V E R T E

Ai sensi dell' Art. 3 c.4° della L. 07.08.1990 n. 241 e s. m. i., che contro la presente Ordinanza è ammissibile ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:

- giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, territorialmente competente, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.i., entro il termine di giorni sessanta dalla sua pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o di violazione di Legge;
- straordinario innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R.1199/1971 e s.m.i., entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione;
- gerarchico avanti il Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di giorni sessanta dalla posa della segnaletica stradale, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'Art.37 c.3, del Codice della Strada D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dall'Art.74 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada D.P.R. n.495 del 16.12.1992.

A V V I S A

- A norma dell'Art. 8 della su citata L. 07.08.1990 n. 241 e s. m. i., il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della redazione della presente Ordinanza è il Vice Commissario di Polizia Locale Leonardo Imperatori A. di concerto con gli uffici: Servizio Ambiente ed Ecologia, Viabilità, U.T.C. e Tributi di questo Comune;
- Per le trasgressioni a quanto sopra ordinato trovano applicazione le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. , "Nuovo Codice della Strada", nonché dalla ulteriore ed eventuale normativa vigente, secondo il criterio di specialità.

02/04/2015

IL DIRIGENTE
Giuliano Semeraro